



CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Qualità e Vivibilità
Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
081/8529853

PEC : ambiente@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO:	Procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici CER: 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)
CIG N.:	75173200B6
GARA N. :	7108547

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Afragola, Casoria ed Arzano, per conto e nell'interesse del Comune di Afragola ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 56/2017). A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola.

Sommario

PREMESSA.....	3
CONSIGLI PER I CONCORRENTI.....	6
ART.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	8
ART.2) OGGETTO DEL SERVIZIO E RICOGNIZIONE DEI LUOGHI.....	8
ART.3) ENTITÀ DEL SERVIZIO	9
ART.4) LUOGO DI ESECUZIONE E TRASPORTO.....	9

ART.5) IMPORTO PRESUNTO E AGGIUDICAZIONE	10
ART. 6) DURATA	11
ART. 7) OPZIONI	12
ART. 8) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA	13
ART.9) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.....	13
ART.10) CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	14
ART.11) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
ART.12) AVVALIMENTO	17
ART.13) REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE	18
13.1) Requisiti speciali e mezzi di prova	19
13.2) Requisiti di idoneità professionale	19
13.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria	20
13.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	20
13.5) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	22
13.6) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	23
ART. 14) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	23
ART. 15) MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA	28
ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
ART. 17) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
17.1) Domanda di partecipazione	31
17.2) Dgue in formato elettronico pdf su supporto informatico (cd rom).....	34
17.3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.....	37
17.4) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva	38
17.5) Codice chiamato PASSOE.....	39
17.6) CONTRIBUTO AVCP - Comprova del pagamento del contributo Avcp	39
17.7) Dgue in caso di avvalimento	39
17.8) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	40
ART. 18) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA	45
ART. 19– 28) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	46
ART.32) ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	50
ART. 33) GARANZIA DEFINITIVA.....	52
ART.34) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA	54
ART.35) ADESIONE POSTUMA.....	54
ART.36) NORMATIVA ANTICORRUZIONE	55
ART.37) PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTATE	56
ART.38) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	57
ART. 39) ALTRE INFORMAZIONI	58
ART. 40) DISPOSIZIONI FINALI.....	61

PREMESSA

La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Afragola, Casoria ed Arzano, per conto e nell'interesse del Comune di Afragola ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola.

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Il Comune di Afragola (Na), con Determina a Contrarre, ha decretato di procedere all'affidamento del servizio di trattamento finalizzato a recupero (escluso trasporto) dei CER: 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) provenienti dalla RD, in un unico lotto, mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante offerta unica di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il presente Disciplinare di gara - parte integrante del Bando unitamente al capitolato speciale d'appalto e DGUE - contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Dal 01 luglio 2014, [Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014, legge n. 15/2014 di conversione del c.d Decreto Milleproroghe, D.L. n. 150/2013, con cui viene posticipata al 1° luglio 2014 l'entrata in vigore della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ([BDNCP](#))], le Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori hanno l'obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per appalti con importo a base d'asta uguale o superiore a 40.000 euro, - con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012"- attraverso il sistema AVCP-PASS.

Ai sensi dell'art 81 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo, per le stazioni appaltanti e per i partecipanti alle pubbliche gare d'appalto d'importo a base d'asta pari o superiore ai 40.000 euro nei settori ordinari, di utilizzare esclusivamente l'AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Il sistema AVCPass consente ai soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle procedure di gara pubbliche, di interagire e scambiare informazioni necessarie in tempi ridotti. Rispetto al processo tradizionale che prevedeva attività di richiesta/ricezione di documenti cartacei a soggetti diversi ed in modo reiterato nel tempo, il nuovo modello proposto prevede la disponibilità di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Gli operatori economici dovranno quindi registrarsi al sistema AVCP-Pass, il quale genererà un codice chiamato PASSoe (PASS per operatore economico), da allegare alla documentazione presentare in sede di gara.

La mancata registrazione o la mancata allegazione del PASSOE (PASS per operatore economico), non determina l'immediata sanzione dell'esclusione, ma l'obbligo per l'operatore economico di provvedere alla registrazione ed all'allegazione entro un termine perentorio di giorni 15, pena l'esclusione.

In considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, come anche rappresentati dall'AVCP avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012", sono state elaborate le FAQ (da consultare sul sito Anac già Avcp) finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCPass e le logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012, ora Deliberazione dell'Autorità n. 157/2016.

N.B. L'Operatore Economico partecipante oltre al rispetto degli adempimenti richiesti dal sistema AVCPASS, è obbligato in sede di gara alla presentazione di tutti i documenti richiesti.

Attenzione, come è strutturato il sistema AVCPass, nessuna pec/mail viene inoltra dal medesimo per informare della giacenza di richieste presso lo stesso, pertanto si richiede da parte dell'O.E. un regolare accesso a cadenze quotidiane o periodiche.

Si evidenzia che il funzionamento del sistema AVCPass, relativamente alle richieste da evadere da parte dell'O.E., non prevede l'inoltro di pec/mail informativa della giacenza di richieste inoltrate dalla S.A., significando ciò, che alla S.A. è consentito caricare (upload) nel sistema la richiesta da evadere, il sistema AVCPass prende in carico la richiesta, e l'O.E. deve provvedere ad evaderla scaricando la richiesta pendente (download) e caricando (upload) la risposta nel medesimo sistema entro i termini indicati.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, viene adottato il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) e l'allegato 1 - istruzione per la compilazione.

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file Dgue editabile ad

esso allegato, Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16.A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).

Con la DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.

Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del presente procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante, peraltro, si riserva di espletare la presente procedura anche in un termine più breve, nel qual caso l'operatore economico, ove risultasse aggiudicatario, prende atto ed accetta, fin da ora, che procederà tempestivamente alla stipula del contratto ed all'avvio dei servizi di cui alla presente procedura, nei rispetto dei termini di cui all'art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Afragola, in ogni caso, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo art. 95 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla stessa Amministrazione comunale ed aventi il medesimo oggetto della presente procedura.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Delibera Anac

La Commissione di gara/seggio/CUC procederà alle verifiche delle pratiche anti concorrenzialità ai sensi della Delibera AGCM del 18 settembre 2013 e nelle linee guide redatte dall' Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*);

CONSIGLI PER I CONCORRENTI

Al fine di una corretta applicazioni dei principi giurisprudenziali più salienti in materia di contrattualistica pubblica, si forniscono i consigli di seguito indicati.

1. In caso di dubbi o incertezze, errori o discordanze della documentazione di gara, contattare con urgenza la stazione appaltante al fine di chiarimenti e/o rettifiche per la buona riuscita della procedura;
2. I dubbi sugli obblighi dichiarativi derivanti dalla recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti o da incertezze giurisprudenziali, deve indurre il concorrente ad una maggiore lealtà (oltre che cautela) - nel rispetto dei principi di buona fede e diligenza - nei confronti della stazione appaltante, tanto più che il nuovo codice prevede il ricorso al contraddittorio e la valutazione delle misure di self-cleaning prima dell'esclusione.
3. Al fine di perseguire valori di completezza e trasparenza, il comportamento del concorrente, deve essere improntato alla lealtà, trasparenza e collaborazione, evidenziando che, anziché rendere dichiarazioni oggettivamente inveritiere o mancanti, deve (eventualmente anche con rimando ad una ulteriore dichiarazione allegata) precisare tutti gli specifici fatti, nessuno escluso, inerenti alla partecipazione alla gara ovvero, in caso di dubbio, chiedere chiarimenti o segnalare imprecisioni o contraddizioni.

Sicché, ove il concorrente ottemperi a questa prescrizione, la stazione appaltante può esprimere le sue valutazioni sulla situazione rappresentata.

Ove, poi, la stazione appaltante ritenesse di farne derivare una ragione di esclusione del concorrente dalla gara, non prevista tra quelle indicate dall'articolo 80 o in caso di violazione del codice o della legge, quest'ultima ben può impugnare dinanzi al G.A. la determinazione di esclusione, deducendo in quella sede la non corretta applicazione della legge.

4. Al contrario, il concorrente, che rende una dichiarazione non veritiera (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta, e dunque dalla colposità o dolosità della condotta, che non rilevano ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara) o comunque incompleta o assume un comportamento non collaborativo o leale, a seguito di espresso obbligo prescritto dagli atti di gara o richiesto dalla stazione appaltante, non consente a quest'ultima di svolgere le proprie valutazioni, ovvero ingenera errori di valutazione rappresentando una realtà non veritiera, obbligando inevitabilmente la stazione appaltante alla sanzione dell'esclusione dalla procedura.
5. Il concorrente deve indicare alla stazione appaltante tutti gli elementi relativi al possesso dei requisiti, in tal caso non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione dei fatti non rispondenti al vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.
6. Circa l'ammissibilità dell'avvalimento anche in relazione alle certificazioni, Sentenza Cds Sez. V n. 3710 del

27/07/2017 e Sentenza Cds Sez. V n. 2953 del 17/05/2018, si precisa :

- a tal fine, l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata *“tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione”* (in tal senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale);
 - il contratto di avvalimento fra ausiliaria e ausiliata deve prevedere esplicitamente che *“saranno messe a disposizione di (impresa ausiliata), nel caso di aggiudicazione alla società concorrente e per tutta la durata del contratto di appalto, le seguenti risorse professionali e i seguenti mezzi, facenti parte della azienda (ausiliaria), le quali hanno contribuito al rilascio e al mantenimento della predetta certificazione di qualità”*, previsione a cui deve fare seguito un analitico elenco delle risorse che hanno appunto contribuito al rilascio della certificazione e che vengono messe a disposizione dell'impresa ausiliata;
 - In termini, anche Cons. Stato, IV, 2 dicembre 2016, n. 5052 ribadisce (nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006) la necessità che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria indirizzata alla stazione appaltante risulti che quest'ultima metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, in conformità a quanto richiesto dagli (allora vigenti) artt. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 e 88, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010 (*Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici*) e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati (in questo senso da ultimo, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 601).
7. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione;
8. Il concorrente, deve compilare gli atti di gara in modo chiaro e leggibile, e sottoscriverli con firma autografa chiara e leggibile;
9. Il concorrente, deve conservare copia di tutti i documenti amministrativi (documentazione amministrativa busta “A” ed atti di gara), scannerizzati in modalità PDF e sottoscritti con firma digitale, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'osservanza della citata prescrizione, unitamente ad altre modalità, costituisce prova di “data certa” di formazione dell'atto, utile in sede di soccorso istruttorio.

ART.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano, con sede in Casoria (NA) alla via Pio XII (c/o sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1). Cap: 80026; PEC: sua@pec.comune.casoria.na.it - protocollo@pec.comune.casoria.na.it; Profilo del committente: www.comune.casoria.na.it - sezione “Bandi di gara & CUC” - Responsabile del Procedimento: Arch. Pascarella Rosa; Categoria del servizio: categoria 16 riferimento del CPV 90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi;

ART.2) OGGETTO DEL SERVIZIO E RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

Affidamento da parte del Comune di Afragola (Na) in un unico lotto, del servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani così classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. :

CER	DESCRIZIONE
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.03.02	Rifiuti dei mercati
20.02.01	Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi

L’oggetto prevalente - per l’appalto in specie - è rappresentato da rifiuti solidi urbani non pericolosi, provenienti dalla raccolta differenziata, che vengono raccolti con le modalità di cui alla relazione tecnica descrittiva allegata, mediante il sistema porta a porta.

Tali rifiuti saranno trasportati, per conto e a spese del Comune, con qualsiasi tipologia di automezzo idoneo allo scopo debitamente autorizzato della ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, e conferiti all’impianto proposto in sede di gara, autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore ad attività di trattamento finalizzato a recupero dei rifiuti oggetto di gara.

Per ricognizione dei luoghi si intende la libera facoltà e non l’obbligo di recarsi da parte del concorrente presso il territorio comunale, per la eventuale presa visione dei rifiuti in oggetto, propedeutico al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei rifiuti e le condizioni in cui vengono raccolti, nonché di ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull’esecuzione delle attività stesse e sulla determinazione della propria offerta economica.

Si precisa che il concorrente che eventualmente non effettui la ricognizione dei luoghi non potrà in alcun caso eccepire o contestare la mancata conoscenza o il difetto di conoscenza di elementi qualunque essi siano, di cui avrebbe avuto contezza attraverso l’adempimento del sopralluogo, ciò, sia nella fase di presentazione dell’offerta di partecipazione alla procedura sia ai fini e nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

L’operatore economico, nella persona del legale rappresentante del concorrente o dall’eventuale direttore tecnico o da persona appositamente delegata per iscritto dal legale rappresentante, se interessato a tale libera ricognizione, deve

concordare il sopralluogo contattando il Comune di Afragola.

La mancata ricognizione dei luoghi è ad esclusiva responsabilità dell'operatore economico, il quale nulla potrà eccepire in caso di aggiudicazione circa la tipologia, quantità, qualità ed eterogeneità dei rifiuti.

ART.3) ENTITÀ DEL SERVIZIO

Il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di appalto, è stimato in circa **17.600 tonnellate**.

Tale entità è presunta e suscettibile di incremento o decremento in funzione di diversi e molteplici fattori generali legati alla produzione e gestione dei rifiuti.

Quantitativo totale stimabile oggetto di appalto:

- **8.800 ton/anno, 17.600 ton/24 mesi** con oscillazione complessivamente del +/- 20% tonnellate alle stesse condizioni, patti e prezzi contrattuali.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante. Del pari sono stimate e non vincolanti le quantità dei singoli CER, (meglio specificate nell'art. 5 del presente disciplinare), potendo le stesse subire variazioni nel corso dell'appalto.

L'operatore economico resta edotto che il presente appalto è a misura, pertanto nel caso di mancato raggiungimento delle quantità stimate, o nel caso di mancato conferimento del rifiuto, non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Afragola.

ART.4) LUOGO DI ESECUZIONE E TRASPORTO

Il presente appalto riguarda rifiuti prodotti nel territorio Comunale di Afragola (Na).

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune di Afragola, tramite l'operatore economico affidatario del servizio di raccolta, alla condizione unica ed esclusiva di seguito indicata al numero 1):

1) impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it).

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto quantificato in 0,13 euro/tonnellata/km, oltre IVA, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (NA) alla sede dell'impianto di conferimento con riferimento al chilometraggio rilevato con sistemi informatici.

Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – opzioni di itinerario: Il più rapido.

Come indirizzo di partenza utilizzare:

61

Città:	<i>Afragola –80021</i>
Indirizzo:	<i>Piazza Municipio 1, Afragola -</i>

Come indirizzo di arrivo utilizzare:

Città:	<i>Impianto di conferimento</i>
Indirizzo:	<i>Impianto di conferimento</i>

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati e con tutti gli impianti ubicati ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il trasporto sarà a cura e spesa del comune.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati con almeno un impianto ubicato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il trasporto sarà a cura e spesa del comune esclusivamente per tale impianto che sarà l'unico ove verranno conferiti i rifiuti. In tal caso l'impianto deve essere autorizzato al trattamento/recupero di tutti i CER oggetto del presente appalto.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati con impianti ubicati ad una distanza superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il costo di trasporto quantificato in 0,13 euro/tonnellata/km, oltre IVA, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

ART.5) IMPORTO PRESUNTO E AGGIUDICAZIONE

L'importo presunto per l'intero periodo 24 mesi, è pari all' importo annuale di **€ 1.484.000,00** iva esclusa, e per un importo presunto biennale di **€ 2.968.000,00** oltre IVA al 10%, oltre opzioni, per un valore massimo stimato di **€ 4.452.000,00** come di seguito riportato:

	CER		20.01.08	20.03.02	20.02.01	tot
A	Quantità tonn. annue		8000	600	200	8800
B	base d'asta €/tonn		€ 174,50	€ 110,00	€ 110,00	
C	Totale annuo	C=A*B	€ 1.396.000,00	€ 66.000,00	€ 22.000,00	€ 1.484.000,00
D	Totale biennio	D=C*2	€ 2.792.000,00	€ 132.000,00	€ 44.000,00	€ 2.968.000,00
E	Opzioni/proroga/rinnovi/ripetizioni servizi analoghi/quinto d'obbligo	E=D*50 %	€ 1.396.000,00	€ 66.000,00	€ 22.000,00	€ 1.484.000,00
E1	Opzioni TONN	E1=A	8000	600	200	8800
F	VALORE STIMATO APPALTO i.e.					€ 4.452.000,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad 4,21 % ovvero 7,36 €/tonn calcolati sulla base delle tabelle Igiene ambientale - Aziende Private approvate con D.D. n. 70 del 1/08/2017 (Ministero del Lavoro), costo orario operaio €23,70.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel presente disciplinare e negli atti di gara.

La gara sarà espletata mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante un'unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento/esclusivamente recupero - escluso trasporto - dei rifiuti provenienti dalla RD.

Sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, : “12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”.

ART. 6) DURATA

Il contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data di registrazione del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione

61

dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania N. 14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R. Campania N. 14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016.

E' vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al "c.d. quinto d'obbligo" o "estensione contrattuale", ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7) OPZIONI

Il Comune di Afragola si riserva - e l'appaltatore è obbliga espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:

- la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell'importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli, per un periodo pari a 6 (sei) mesi;
- la facoltà, di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;

61

- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

L'appaltatore è obbligato alla continuazione del servizio a seguito dell'esercizio del diritto di Opzione, pena l'applicazione di penali. In tal caso l'appaltatore è obbligato alla consegna della garanzia definitiva integrativa nella misura e secondo l'importo dell'opzione, pena l'escussione della garanzia definitiva originaria e l'applicazione di penali. In caso di esercizio delle opzione ex art.1331 c.c. ed ex art. 106, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle altre facoltà richiamate nel presenta articolo, l'Appaltatore sarà tenuto ad assoggettarsi ai medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura.

ART. 8) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'appalto si attua nei modi indicati nel presente disciplinare, bando, capitolato speciale e documentazione di gara allegata. Inoltre, trovano applicazione il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii, L.R.C. N. 14/2016, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, (Codice antimafia), codice civile, il vigente regolamento dei contratti se ed in quanto applicabile, le ulteriori norme specifiche in materia nonché il Protocollo di legalità ed il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola di cui all'art. 32 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 30 co 8 del D.Lgs n. 50/2016, 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART.9) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

L'Amministrazione metterà a disposizione, sul sito internet, l'accesso gratuito, libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara, presso Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano, con sede in Casoria (NA) alla via Pio XII (c/o sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1). Cap: 80026; PEC: sua@pec.comune.casoria.na.it - protocollo@pec.comune.casoria.na.it; Profilo del committente: www.comune.casoria.na.it – sezione “Bandi di gara & CUC”;

L'Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende, il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) *fac-simile* Domanda di partecipazione;
- 5) *fac-simile* DGUE e Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot. n. 3 del 18/7/16 MIT;
- 6) *fac simile* dichiarazione sostitutiva - Autocertificazione;
- 7) *fac-simile* offerta economica;
- 8) Protocollo di legalità - www.utgnapoli.it;

61

- 9) Modello informazioni antimafia FAMILIARI CONVIVENTI;
- 10) Relazione tecnica-descrittiva rifiuti umido;

La documentazione di gara è disponibile anche sull'Albo Pretorio del Comune di Afragola, www.comune.afragola.na.it, nonché presso gli uffici del RUP siti in Afragola prolungamento Via Calvanese, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico al numero 0818529304, fino al termine di giorni 10 antecedenti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta (data del termine per la presa visione).

ART.10) CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Il presente disciplinare comprensivo di tutti gli atti di gara, sono reperibili sul profilo della CUC al seguente indirizzo www.comune.casoria.na.it - "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara & CUC"; sono altresì reperibili all'Albo pretorio e profilo del Comune di Afragola, www.comune.afragola.na.it, "Amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso il Settore Qualità e Vivibilità, Servizio Strategico Ambiente ed Igiene, sito in Contrada Leutreck snc (presso stadio Comunale Moccia), prolungamento Via Calvanese, il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ovvero ritirati, previo appuntamento.

L'Ente pubblicherà eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet della CUC: www.comune.casoria.na.it - "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara & CUC"; Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo mail : ecologia@comune.afragola.na.it diretta al responsabile di gara, Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail sopraindicata, e saranno riscontrate dal Comune direttamente al richiedente per iscritto via mail e, se di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committenza: www.comune.casoria.na.it - "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara & CUC", (ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice) almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si riserva di fornire chiarimenti ed informazioni anche se pervenute fuori termine.

Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica SI INTENDONO esclusivamente dati ed informazioni di interpretazione autentica degli atti di gara, e non saranno riscontrati richieste che costituiscono quesiti giuridici, consulenze o altro similare;

N.B. In ogni caso, si consiglia all'operatore economico partecipante : 1) prima di presentare il relativo plico, di verificare sul portale dell'ente e/o della Cuc, eventuali rettifiche o informazioni sulla gara; 2) in caso di richiesta di chiarimenti ed in attesa degli stessi, di predisporre in tempo debito tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara.

61

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo immediatamente innanzi del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ambiente@pec.comune.afragola.na.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART.11) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In

61

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.12) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, *ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi, autorizzazioni regionali etc.*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la durata ed ogni altro utile elemento, il che necessariamente presuppone un contratto valido ed immediatamente efficace, in ragione della funzione probatoria che è chiamato a svolgere.

Le dichiarazioni sostitutive a corredo di cui all'art. 89 del codice, devono avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post da parte della stazione appaltante.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di

61

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART.13) REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei sotto riportati requisiti minimi, meglio specificati in seguito.

Tutti i requisiti sono previsti a pena di esclusione e devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Con particolare riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, si precisa che, in presenza di condanne, dovranno essere riportate dal concorrente tutte le condanne (anche non definitive Linee Guida ANAC n. 6) subite dai soggetti in carica e dai soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda

61

di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e ss.mm.ii.

13.1) Requisiti speciali e mezzi di prova

Il D. Lgs. n. 50/2016, nella consapevolezza dell'importanza strategica del settore degli appalti pubblici, delinea un sistema improntato alla logica della migliore allocazione delle risorse pubbliche. In quest'ottica, il legislatore premia quelle imprese che si sono impegnate ad intraprendere un percorso di legalità e che si distinguono nell'esecuzione della prestazione, accrescendo il Know out.

Il Codice ha confermato che l'affidamento delle commesse pubbliche può avvenire solo a favore di quei concorrenti che siano in possesso di una determinata *capacità tecnica ed economico-finanziaria* (requisiti speciali) e di una specifica *capacità morale* (requisiti di ordine generale).

Nel dettaglio, al fine di garantire la regolare esecuzione della prestazione e la propria affidabilità, il concorrente dovrà dimostrare alla stazione appaltante, a) di *saper fare*, in quanto ha già eseguito servizi o forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto; b) che *riuscirà a fare*, poiché dispone di un'adeguata organizzazione tecnica rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara.

In altre parole, i requisiti speciali della capacità tecnica mirano a dimostrare che il concorrente è sufficientemente organizzato per eseguire la commessa pubblica, oltre ad avere una certa stabilità economico-finanziaria idonea a garantire la buona esecuzione dell'appalto.

Per tali ragioni, la stazione appaltante al fine di un'equa comparazione tra l'esigenza di garantirsi in merito alla serietà ed affidabilità economica-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti nonché garantirsi circa la continuità e regolarità del servizio de quo, nel rispetto del principio del *favor participationis*, ampliando nei limiti massimi possibili la platea dei soggetti partecipanti, anche in vista del concreto vantaggio economico derivante dalla più ampia concorrenzialità, ritiene ragionevole, adeguato e proporzionale, anche in relazione alla natura dell'appalto, fissare i requisiti speciali come prescritti nel presente disciplinare.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

13.2) Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., con oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata relativa alle attività di trattamento e recupero rifiuti

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice,

61

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per il trattamento, escluso trasporto, per i rifiuti di cui ai CER sopra specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) oggetto di appalto con utilizzo dei metodi, delle tecnologie e delle misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori ed odori;

Impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it). Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto quantificato in 0,13 *euro/tonnellata/km, oltre IVA*, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura. In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata;

13.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria¹

- c) Fatturato globale** riferito a gli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di **€ 1.484.000,00** IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale requisito minimo di garanzia dell'affidabilità del concorrente;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

13.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale²

- d) Esecuzione nell'ultimo triennio dei seguenti servizi analoghi**

¹ Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria (mediante compilazione della parte IV, sezione B, 1a, 1b del DGUE), producendo successivamente copia del Bilancio, corredata dai documenti prescritti, ai sensi della lettera b) dell'allegato XVII, parte I, e/o una dichiarazione concernente il fatturato globale minimo annuo ai sensi della lettera c) dell'allegato XVII, parte I.

² Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità tecnico organizzativa dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte II. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa,

61

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio 2015-2016-2017:

- servizi analoghi a quello oggetto di appalto per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore alla quantità previsionale, pari a **17.600 tonn**;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Dichiarazione di soddisfare il requisito, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Dichiarazione di soddisfare il requisito, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo e del periodo di esecuzione;

Ove le informazioni sui servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito **dei servizi analoghi** deve essere rapportato al periodo di attività.

e) Certificazione di conformità

Il concorrente deve possedere almeno una delle seguenti certificazioni di conformità:

possesso certificazioni **ISO 9001 o ISO 14001 o registrazione EMAS**;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 o successiva vigente* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Oppure in alternativa

Possesso di valutazione di conformità delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma *sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 o norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, UNI EN ISO 14001:2015.*

devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità tecnico organizzativa, (mediante compilazione della parte IV, sezione C, 1b del DGUE), producendo successivamente certificati e/o attestazioni circa l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi quantitativi, date e destinatari, pubblici o privati, ai sensi della lettera ii) dell'allegato XVII, parte II.

61

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

13.5) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 13.2 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 e ss del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per i rifiuti in appalto **di cui al punto 13.2 lett. b)** deve essere posseduto da :

- a) una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE che intende eseguire la prestazione;
- b) una delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici che intende eseguire la prestazione;

Nel raggruppamento orizzontale o verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al **punto 13.3 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'elenco di servizi analoghi nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale di cui al precedente **punto 13.4 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve

61

essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo alla certificazione di conformità al Sistema di gestione della qualità o sistema di gestione ambientale o registrazione Emas di cui al precedente **punto 13.4 lett. e)** deve essere posseduto da:

- ciascun operatore economico del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste;

E' ammesso l'avvalimento del requisito di cui al precedente punto 13.4 lett. e), certificazioni di conformità al Sistema di gestione della qualità o Emas o sistema di gestione ambientale.

13.6) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 13.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all' Autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 e ss del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per i rifiuti in appalto **di cui al punto 13.2 lett. b)** deve essere posseduto dal componente che intende eseguire la prestazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

E' ammesso l'avvalimento del requisito di cui al precedente punto 13.4 lett. e) certificazioni di conformità al Sistema di gestione della qualità o Emas o sistema di gestione ambientale, presso le consorziate non esecutrici.

ART. 14) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'operatore economico concorrente deve presentare ed allegare ai documenti amministrativi da inserire nella busta A, una garanzia provvisoria della serietà dell'offerta, in originale, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a sua scelta, per un importo pari al 2 % dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) al regolamento approvato con DECRETO MINISTERO

61

DELLO SVILUPPO ECONOMICO in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83), pari ad € 89.040,00.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. 93, commi 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il termine eventuale di validità massimo della predetta garanzia è stabilito in giorni 270 dalla data di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico partecipante o aggiudicatario, e obbligato alla presentazione a corredo dell'offerta, dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata massima innanzi indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei

61

casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 :

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs n. 50/2016, (che qui si intende integralmente trascritto), qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quanto prescritto dal secondo periodo del comma 8 dell'Art. 93 D. Lgs. n. 50/2016: “8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.

Ai sensi dell'art. 103. (Garanzie definitive) del D. Lgs. n. 50/2016 :

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di

61

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7.

8.

9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, indicando come beneficiario il "Comune di

61

Afragola”;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
4. essere conforme agli schemi di polizza tipo Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) di cui ed al regolamento approvato con DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83);
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di

61

qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 15) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, **a pena d'esclusione dalla gara**, il plico (non trasparente), contenente la busta "A" - documentazione amministrativa e la Busta "B" - offerta economica, deve essere, **a pena di esclusione dalla gara**, debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente (o materiale plastico equipollente) e controfirmato sui lembi di chiusura, e **a pena di esclusione dalla gara**, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, **entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 17.08.2018** al seguente indirizzo: " *Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano, Ufficio Protocollo del Comune di Casoria, Piazza Cirillo, 1 – 80026 Casoria (NA).* L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Casoria è dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata, **pena l'esclusione dalla gara**, :

- la dicitura "**NON APRIRE - PROCEDURA APERTA** servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, dei

61

rifiuti identificati con codici CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)”, o comunque, una dicitura dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile che il plico contiene l'offerta per la presente procedura;

- in caso di impresa singola: la denominazione completa del mittente, la partita iva, il telefono, fax ed indirizzo di PEC;

- In caso di A.T.I./R.T.I./CONCORZI/costituti o costituendi indicare, la denominazione completa, la partita iva, il telefono, fax ed indirizzo di PEC: a) dell'impresa mandataria capogruppo e tutte delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituendo; b) dell'impresa mandataria capogruppo in caso di R.T.I. costituito; c) di tutte le imprese che partecipano in caso di consorzio costituendo; d) del consorzio in caso di consorzio costituito;

- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, indicare AVVALIMENTO, impresa ausiliaria ed ausiliata;

Il plico deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, al suo interno due (2) buste (non trasparenti) separate, che dovranno, **pena l'esclusione dalla gara**, essere chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo trasparente (o materiale plastico equipollente) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, **pena l'esclusione dalla gara**, l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione Amministrativa”;

“B - Offerta Economica”;

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per massimo giorni 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in

61

sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

N.B. Oltre ai motivi di esclusione prescritti dalla direttiva europea 2014/24/UE e riportati nel (DGUE) parte III, lettera A,B,C, sono previsti ulteriori motivi di esclusione di cui alla legislazione nazionale Italiana, D.Lgs n. 50/2016 e norme specifiche di materia, richiamati nell'allegato DGUE elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file Dgue editabile ad esso allegato, *Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).*

ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I documenti da presentare devono essere inseriti nella busta "A-Documentazione Amministrativa", nell'ordine di cui di seguito e preceduti da un indice.

Nella busta "A-Documentazione Amministrativa", (non trasparente), che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura: "**busta A - Documentazione Amministrativa**"), devono essere contenuti, **pena l'esclusione dalla gara**, i documenti di seguito indicati:

17.1) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00, preferibilmente secondo il modello di cui "*all'Allegato - Fac simile Domanda di partecipazione*", e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni previste.

La Domanda di partecipazione, deve essere redatta conformemente al - ovvero sia, deve contenere tutte le dichiarazioni previste nel - *fac simile*, e, **a pena di esclusione** sottoscritta per esteso, in modo chiaro e leggibile, nell'ultima pagina dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A - Documentazione Amministrativa").

Nel caso di firma da parte di procuratore speciale, produrre documentazione (ad esempio, copia non autenticata della procura speciale) in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma di chi sottoscrive la documentazione d'offerta e di gara nel suo complesso e, quindi, oltre alla documentazione di cui alla Busta "A", anche la documentazione da inserire nella Busta "B". In ogni caso, dovrà essere prodotto ogni documento atto ad attestare i poteri di firma del sottoscrittore, anche nel caso in cui, trattandosi del rappresentante legale, fosse necessario integrare i poteri dichiarati all'interno della Domanda di partecipazione, come poteri collegati alla carica.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,

61

RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in forma plurima o associata, la domanda di partecipazione deve essere compilata per ciascun concorrente partecipante.

In caso di ricorso all'avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere compilata anche per l'impresa ausiliaria. Relativamente alle dichiarazioni di cui all'art. 80 co 3 del D. Lgs. n. 50/2016, circa i soggetti che devono renderle, i soggetti nei cui confronti devono essere rese le dichiarazioni, e le modalità attraverso le quali devono essere rese le dichiarazioni si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 (Sostitutivo del Comunicato ANAC del Presidente del 26/10/2016) che si riporta per estratto "L'art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che «l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio».

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

I L.R. - dell'impresa concorrente- operatore singolo, i L.R. delle imprese che costituiscono l'Ati- soggetto plurimo, i L.R. delle imprese che hanno fatto ricorso all'avvalimento (sia impresa avvalsa che impresa avvalente), i L.R. dei consorzi (sia consorzio che singole imprese esecutrici consorziate), - devono compilare, e ripetere tante volte quanto necessario, la domanda di partecipazione rendendo anche le dichiarazioni relative alle cause di esclusioni di cui all'art. 80 co 1 e 2 per ciascuno dei soggetti previsti nella compagine societaria di cui all'art. 80 co. 3 e specificati nel Comunicato del Presidente ANAC del

61

08/11/2017.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dal legale rappresentante/procuratore speciale (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") della mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico (legale/i rappresentante/i o procuratore/i speciale/i, la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") che riveste la funzione di organo comune;
 - b **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa (legale/i rappresentante/i o procuratore/i speciale/i, la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa (legale/i rappresentante/i o procuratore/i speciale/i, la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese (legale/i rappresentante/i o procuratore/i speciale/i, la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A – Documentazione Amministrativa") aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

61

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale (la cui procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma, sia stata prodotta anch'essa nella Busta "A-Documentazione Amministrativa") del consorzio medesimo.

Il concorrente/i allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

17.2) Dgue in formato elettronico pdf su supporto informatico (cd rom)

A seguito del comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2018, a decorrere dal 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1). Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti devono predisporre ed accettare il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) allegato (ove sono interlineate le sezioni da non compilare), espressamente reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, fermo restando la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti.

Il documento di gara unico europeo deve essere presentato **in formato elettronico pdf su supporto informatico (cd-rom o pen drive/chiavetta usb)**, contenente il singolo file in formato pdf recante la denominazione "Dgue" e **firmato digitalmente**.

In particolare, scaricare il documento Dgue (allegato) in formato pdf, trasformarlo in formato word per la compilazione delle sezioni di interesse, ritrasformarlo in formato pdf, **firmarlo digitalmente**, trasferirlo su cd-rom; **OVVERO** in alternativa, scaricare il documento Dgue editabile formato word, compilare le sezioni di interesse, trasformarlo in formato pdf, **firmarlo digitalmente**, trasferirlo su cd-rom;

Il documento informatico Dgue, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 deve essere sottoscritto con firma digitale con le modalità indicate ai paragrafi 17.1 del disciplinare di gara.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Con la presentazione del DGUE l'operatore economico, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, conferma di soddisfare le seguenti condizioni di gara:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs n. 50/2016 innanzi specificati;

L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (allegata), ed all'utilizzo del file Dgue editabile ad esso allegato, *Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16.A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).*

Relativamente alla modalità di risposta, l'operatore economico oltre ad indicare la risposta («sì»/«no»), deve fornire le

61

informazioni richieste dal DGUE in modo analitico con risposta breve, contenente tutti gli estremi identificativi per consentire l'acquisizione e la verifica dei dati dichiarati (es. indicare pec specifica dei settori, enti assicurativi, albi, et che detengono i documenti), nonchè ripetere tante volte quanto necessario.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) ed art. 46 comma 1, lettera f) del codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 allegato, (ove sono interlineate le sezione da non compilare) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 13 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 13.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 13.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 13.4 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 13.4 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

61

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione (DGUE) a condizione che la domanda stessa (DGUE) sia corredata, **a pena d'esclusione dalla gara**, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

17.3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Dichiarazione sostitutiva - corredata da documento d'identità in corso di validità, preferibilmente secondo il modello di cui "all'Allegato Fac simile dichiarazione sostitutiva - Autocertificazione" - espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto forma di responsabilità penale e su un unico documento, completa di tutti gli estremi identificativi, con la quale il L.R. di ciascun impresa concorrente singola o associata, dichiara:

1. Di essere in possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per il trattamento, escluso trasporto, per i rifiuti di cui ai CER sopra specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) oggetto di appalto con utilizzo dei metodi, delle tecnologie e delle misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori ed odori;
2. di impegnarsi fin da ora ad accettare che vengano conferiti, per tutta la durata dell'appalto ed eventuali proroghe o opzioni, presso il proprio impianto, i rifiuti provenienti dal servizio in oggetto;
3. di impegnare a destinare ad uso specifico ed esclusivo per il servizio oggetto del presente appalto quota parte della capacità autorizzata secondo il seguente dettaglio: Capacità annuale da destinare ad uso specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn **8.800** ; Capacità per 24 mesi da destinare ad uso specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn **17.600**; Capacità per ulteriori 12 mesi (in caso di opzioni) da destinare ad uso specifico per il servizio oggetto della presente procedura tonn **8.800**;
4. che l'impianto può operare liberamente senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la necessità di eventuali ulteriori autorizzazioni, per lo svolgimento delle attività di trattamento oggetto della Procedura;
5. di impegnarsi ad accettare visite periodiche del personale incaricato dalla stazione appaltante che avrà il compito di constatare e seguire le varie fasi di lavorazione dei rifiuti conferiti dal menzionato concorrente;
6. di essere iscritto al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
7. di essere proprietario o di possedere titolo equipollente di impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/06e ss.mm.ii.;
8. la distanza chilometrica dell'ubicazione dell'impianto di conferimento dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Comune di Afragola (Na), come percorrenza di sola andata, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente disciplinare, Km_____ . Alla dichiarazione deve essere allegata la stampa dell'itinerario di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
9. di accettare in modo incondizionato il Capitolato Speciale d'Appalto, disciplinare di gara, Bando di gara, documenti allegati e Protocollo di Legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190. Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità si intendono integralmente trascritte e riportate nel presente disciplinare ed in tutti gli atti di gara della presente procedura, e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti di gara;
10. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
11. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

61

12. di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- I.** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- II.** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- III.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- IV.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- V.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- i. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

La suddetta dichiarazione sostitutiva - autocertificazione, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate ai paragrafi 17.1 del disciplinare di gara.

17.4) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva

- a)** Garanzia provvisoria indicando come beneficiario il "Comune di Afragola"; **aa)** dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al precedente art. 14) del presente disciplinare, **a pena d'esclusione dalla gara;** **aaa)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Ai sensi dell'art Art. 93 co 8 secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è richiesta alle microimprese³, piccole e medie imprese e ai

³ Ai sensi dell'Art. 3 D. Lgs. n. 50/2016, lettera aa): «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003](#). In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

61

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.” 8. *L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese “.*

17.5) Codice chiamato PASSOE

Allegare, **Codice chiamato PASSOE** (PASS per operatore economico), ai sensi dell'art 81 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, di iscrizione al sistema AVCPass e di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo o plurisoggettivo; In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

17.6) CONTRIBUTO AVCP - Comprova del pagamento del contributo Avcp

Allegare, **a pena di esclusione dalla gara**, ricevuta pagamento contributo alla Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici o scontrino in originale di attestazione versamento di **€uro 140,00** come stabilito in base all'art. 2 delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 (Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000).

Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 75173200B6. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>;

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di RTI costituendo o costituito il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

17.7) Dgue in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale

61

quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

1. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010,conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

17.8) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo

61

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice

- copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato

61

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione. A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - **alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta e/o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, salvo i casi indicati dalla legge.**

In caso di partecipazione di operatori plurimi o associati produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni o autocertificazioni relative alla "documentazione amministrativa" devono essere sottoscritte per esteso, con firma chiara e leggibile.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Gli operatori economici sono invitati a conservare su cd-rom o dispositivi analoghi, copia di tutti i documenti amministrativi (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA "A" ed atti di gara), scannerizzati in modalità PDF e sottoscritti con firma digitale, con obbligo di produrli alla S.A. mediante cd-rom a semplice richiesta scritta, in sede di soccorso istruttorio ed in fase di verifica requisiti mediante il sistema AVCPass.

E' importante:

- la scannerizzazione in modalità PDF e la sottoscrizione con firma digitale del pdf, devono essere effettuate prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

L'osservanza della prescrizioni di cui innanzi, consente, unitamente ad altre modalità, anche di valutare la "data certa" di formazione dell'atto in sede di soccorso istruttorio.

Il cd-rom deve contenere esclusivamente la seguente documentazione amministrativa in formato elettronico :

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Domanda di partecipazione;
5. Il /i DGUE;
6. Dichiarazione sostitutiva Autocertificazione;
7. Relazione tecnica-descrittiva;
8. Protocollo di legalità - www.utgnapoli.it;
9. Garanzia provvisoria;
10. Certificazioni di conformità;
11. Passoe;
12. Ricevuta di pagamento contributo Avcp;
13. *Eventualmente* In caso di avvalimento: documentazione indicata nell'art. 17.7
14. *Eventualmente* In caso di operatori plurimi : documentazione indicata nell'art. 17.8

In caso di operatori plurimi o associati, nonché in caso di avvalimento, tutti gli operatori economici partecipanti sono tenuti a conservare ed a produrre a semplice richiesta, copia dei citati documenti, secondo le modalità innanzi indicate.

Documenti informatici in origine

I documenti contrassegnati dai **n. 1 a 8, 13,14**, devono essere prodotti in formato elettronico pdf su supporto informatico (cd rom), contenente i singoli file in formato pdf recante il rispettivo numero e denominazione, ognuno dei quali firmati digitalmente;

Relativamente ai documenti contrassegnati dai n. 1,2,3,7, scaricare i rispettivi documenti già in formato pdf ed apporre la firma digitale.

Relativamente ai documenti contrassegnati dai n. 4,5,6,8, scaricare il documento in formato pdf, trasformarlo in formato word per la compilazione, ritrasformarlo in formato pdf, **firmarlo digitalmente**.

Relativamente ai documenti contrassegnati dai n. 13,14, formare i rispettivi documenti in formato word o simile, trasformarli in pdf ed **apporre la firma digitale**.

I citati documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 devono essere sottoscritti con firma digitale con le modalità indicate all'art. 17.1 del disciplinare di gara.

Documenti analogici (cartacei) in origine

I documenti contrassegnati dai **n. 9 a 12** devono essere prodotti in copia informatica di documento analogico (**scansione di documento cartaceo**) su supporto informatico (cd rom), contenente i singoli file in formato pdf recante il rispettivo numero e denominazione, ognuno dei quali **firmati digitalmente**;

Relativamente alle copie informatiche di documenti analogici (scansione di documenti cartacei dai **n. 9 a 12**), ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la conformità del documento all'originale è attestata mediante apposizione di **firma digitale** (con le modalità indicate all'art. 17.1 del disciplinare di gara, art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

Qualora i documenti contrassegnati dai **n. 9 a 12** siano disponibili in modalità informatica in origine, scaricare i rispettivi documenti in formato pdf ed apporre la firma digitale.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono **cause di esclusione dalla gara**, le seguenti ipotesi:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile

61

individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- mancato inserimento dell'offerta economica e dei documenti amministrativi in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Costituiscono ulteriori **cause di esclusione dalla gara**, in aggiunta a quelle prescritte dalla normativa vigente, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e dell'offerta economica, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. L'insanabilità della mancata sottoscrizione attiene alla domanda di partecipazione, all'offerta economica, e relativamente agli operatori plurimi costituenti, in caso di mancata sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Fatte salve le cause di esclusione previste nel presente Disciplinare di Gara e negli ulteriori documenti della Procedura, saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti:

- per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ai sensi dell'articolo 80 del richiamato decreto;
- che presentino un'offerta economica di importo pari o superiore alla base d'asta, ed offerte parziali, indeterminate, condizionate;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'Ente si riserva la relativa valutazione anche nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente Procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924. L'Ente si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documento utile in suo possesso.

Saranno, inoltre, esclusi dalla Procedura i concorrenti che abbiano ommesso di fornire i documenti richiesti nel termine perentorio indicato ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

61

b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente Procedura e di escussione della cauzione provvisoria.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Ente si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

ART. 18) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "B-Offerta economica", che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura: " **B - Offerta Economica**"), deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**:

A) L'offerta economica, redatta in conformità all'allegato *Fac-Simile Offerta Economica*, deve essere formulata mediante sconto percentuale unico in ribasso rispetto all'unità di misura €/tonn a base d'asta, espresso in cifra e lettera (*es. 2,25 % - duevirgolaventicinque %*), (il ribasso deve contenere non più di due decimali oltre la virgola), che si applicherà in modo unico sull'elenco prezzi a base d'asta di tutti i codici CER, in conformità al prescelto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera (*espressi in euro per singola tonnellata*) e gli oneri aziendali (*espressi in euro per singola tonnellata*) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 95 co 10 del DLgs n. 50/2016, 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#).

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 17.1.

Il prezzo complessivo risultante dallo sconto percentuale indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto I.V.A.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, sottoposte a termine, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.i.i.

In caso di discordanza fra lo sconto percentuale unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.i.i..

61

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce all'offerta a condizione che la stessa sia corredata, **a pena d'esclusione dalla gara**, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

ART. 19- 28) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

19. L'apertura dei plichi di offerta e delle **due buste** ivi contenute, avverrà nell'ufficio comune del Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza – Cuc istituita presso il Comune di Casoria (Na) o in altra sede preventivamente comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, almeno due giorni prima o in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Ditte/Società offerenti, o persone munite di apposita delega scritta conferita dai primi, anche non notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente, congrua, idonea.

La stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara e/o di non pervenire all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e si riserva altresì la facoltà ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.

20. Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc (ai sensi degli artt. 32,33,37 e 38 del Dlgs n. 50/2016, nonché ai sensi delle linee guida Anac - Rup) in qualità di seggio di gara, in seduta pubblica, procederà, **per ogni singolo concorrente**:

- alla numerazione e sottoscrizione del plico secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente;
- alla verifica della presentazione del plico nei termini perentori di scadenza delle offerte (verifica di tempestività);
- alla verifica della corretta chiusura/integrità del **plico di offerta** presentati dagli offerenti, contenenti le due buste ("*A-Documentazione amministrativa*"; "*B-Offerta economica*")(verifica di integrità e regolarità formale del plico);

21. Indi, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre in seduta pubblica, **procederà per ogni singolo concorrente ammesso** e secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente:

- all'apertura del plico;
- alla verifica della presenza delle **due buste** ivi contenute ("*A-Documentazione amministrativa*"; "*B-Offerta economica*");
- alla verifica della corretta chiusura/integrità delle **due buste** ivi contenute ("*A-Documentazione amministrativa*"; "*B-Offerta economica*");
- all'apertura della **busta "A-Documentazione amministrativa"** ed alla constatazione, esame e verifica della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella medesima busta "*A-Documentazione amministrativa*", ai fini dell'ammissione alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica;

61

Il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza - Cuc, potrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5,86,87 del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere agli offerenti e ai candidati, **in qualsiasi momento nel corso della procedura**, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tali documenti dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa a mezzo pec.

La stazione appaltante, qualora possibile, procede per il tramite della BDNCP. **In tal caso la documentazione dovrà essere resa disponibile dal concorrente attraverso il sistema AVCPASS entro il termine perentorio indicato.**

Qualora la predetta documentazione non venga fornita o ovvero qualora la stessa non confermi quanto dichiarato dai concorrenti nell'offerta presentata, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dalla procedura, all'escussione della garanzia provvisoria ed alle comunicazioni obbligatoria all'Anac.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- *il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;*
- *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;*
- *la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.*

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

*In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.*

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Concluse, per ogni singolo concorrente ammesso, le operazioni innanzi indicate, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre in seduta pubblica, procederà:

- al sorteggio, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, di uno tra i metodi di calcolo della soglia di anomalia per la valutazione della congruità delle offerte (verifica dell'offerta anormalmente bassa), previsti nelle lettere a,b,c,d,e, dell'art.97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

61

- all'eventuale sorteggio, in conformità a quanto previsto dell'art.97 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016, di uno dei valori tra : 0,6 - 0,8- 1- 1,2- 1,4, quale coefficiente da utilizzare nel caso in cui ricorra la previsione di cui all'art.97 comma 2 lettera e)del D.Lgs n. 50/2016;

22. Dopodiché il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc, sempre nella medesima o altra seduta pubblica - salvo, nel caso ne ricorrano i presupposti, di procedere a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - procederà, per ogni singolo concorrente ammesso e secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente:

- all'apertura della busta "B-Offerta economica" ed a leggerne il contenuto;

- alla formazione della graduatoria di gara;

23. Successivamente il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/centrale unica di committenza – Cuc o soggetto individuato ai sensi dell'art. 31 co 9 del codice dei contratti, procederà ai sensi del comma 1,2,4,5,6,7 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse - secondo il criterio già sorteggiato in seduta pubblica - sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, attivando il sub procedimento di richiesta per iscritto - assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni - della presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. La stazione appaltante **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2, o se è accertato, a seguito delle spiegazioni scritte fornite, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi delle lettera, a,b,c,d, del comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Pertanto si procederà, nell'ordine:

61

- alla determinazione della soglia di anomalia, risultante dall'applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia sorteggiato in seduta pubblica ed all'attivazione e svolgimento della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. In merito modalità di calcolo della soglia di anomalia trova applicazione il comunicato Anac del 05/ottobre/2016 e ss.mm.ii. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla 3a (terza) cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5 (cinque).

- ad attivare la procedura di verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione dalla procedura e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica - finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al presente disciplinare di gara. A tal fine si procederà anche ai sensi dell'art. 85 comma 5,86,87 del D. Lgs. n. 50/2016 a richiedere ai concorrenti risultanti primi e secondi in graduatoria provvisoria, la produzione - entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta scritta che a tal fine sarà trasmessa a mezzo pec - della documentazione ai fini del controllo sulla inesistenza dei motivi di esclusione dalla procedura e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica - finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al presente disciplinare di gara. La stazione appaltante, qualora possibile, svolge le verifiche tramite la BDNCP. In tal caso la documentazione dovrà essere resa disponibile dal concorrente attraverso il sistema AVCPASS entro il termine perentorio indicato. Qualora la predetta documentazione non venga fornita o ovvero qualora la stessa non confermi quanto dichiarato dai concorrenti nell'offerta presentata, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dalla procedura, all'escussione della garanzia provvisoria ed alle comunicazioni obbligatoria all'Anac.

24. In caso di parità di offerta : trova applicazione l'art.77, Regio Decreto n. 827/24 e ss.mm.ii..

25. Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc potrà stabilire la sospensione temporanea della stessa con il rinvio a nuova data, e avvalersi di eventuali consulenze a meri fini istruttori con esperti interni od esterni al Comune, ivi compresi Studi legali.

Cfr. Consiglio di Stato (Sez. V, 23 novembre 2010 n. 8155):

«Il principio di continuità e di concentrazione della gara non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. sezione V, 18.11.2002 n. 6388, 3.1.2002 n. 5). Tra queste possono in effetti annoverarsi la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare. In tali casi, tuttavia, l'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte».

26. All'esito di dette attività, il Dirigente o il Soggetto Aggregatore/Cuc comunicherà all'ente:

- la graduatoria e, quindi, la proposta di aggiudicazione;

ovvero, nel caso in cui debba essere annullata,

- la nuova graduatoria.

61

L'ente si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

L'approvazione della graduatoria, formulata nel verbale di gara, e l'aggiudicazione (ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito delle verifiche dei requisiti soggettivi ed oggettivi, avverrà con Determina Dirigenziale entro 30 gg. dalla trasmissione dei verbali di gara (aggiudicazione definitiva).

27. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

28. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

29. Con Determinazione del Dirigente, si procederà alla aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

30. Le operazioni di gara saranno verbalizzate

31. Avvenuta l'aggiudicazione definitiva efficace, si procederà alle pubblicazioni dell'avviso di postinformazione.

ART.32) ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi che la procedura di gare non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

1. garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata alle condizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell'emissione, in originale o in copia autentica, di documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del contratto;
2. polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali relative al rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto;

61

3. al pagamento dell'imposta di bollo, di registro, di rogito e di tutto quanto previsto per legge. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

E' espressamente vietato il sub-appalto del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipulazione del contratto, in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la presente gara all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto non fossero stati ultimati i controlli effettuati anche ai sensi degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Amministrazione non abbia ancora ricevuto l'esito delle relative verifiche, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva costituita dall'esito negativo delle menzionate verifiche.

Nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula

61

del Contratto, il medesimo Ente dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo ai sensi di legge. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che verrà escussa.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto mediante, produzione nelle forme di legge, di idoneo documento (se non acquisito già nel corso della procedura).

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 precedentemente citata, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti della procedura inviando apposita richiesta nel rispetto del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 184/2006 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di Afragola, da versare al Banco di Napoli, Filiale di Afragola, (NA) CODICE IBAN: : I T 27 I 0 10 10 39 69 0 0 0 0 93 0 0 0 0 1, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG N. : 75173200B6;

ART. 33) GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103.

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente.

In caso di cauzione costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario **IBAN I T 27 I 0 10 10 39 69 0 0 0 0 93 0 0 0 0 1**, intestato al Comune di Afragola, presso la Banco di Napoli, causale: **"Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, dei rifiuti identificati con codici CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)"**. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo;

61

- ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da Imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: **“Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato a recupero, escluso trasporto, dei rifiuti identificati con codici CER: 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)”**

Pena l'esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- (iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta dell'Ente.

La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria da parte dell'ente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nella misura dell'importo originario.

La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella **“Busta A - Documentazione Amministrativa”**, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) al regolamento

61

approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Tutte le altre garanzie fideiussorie previste dal codice dei contratti devono essere conformi agli schemi tipo Allegato A ed alle schede tecniche Allegato B al regolamento approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83).

In caso di soggetto plurimo o associato, la garanzia definitiva deve essere intestata:

- a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

ART.34) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 (centootanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

ART.35) ADESIONE POSTUMA

Per fattispecie c.d. "di adesione postuma" si intende un affidamento posto in essere attraverso la mera adesione agli esiti di una gara bandita da un'altra amministrazione e confezionata per soddisfare esclusivamente le esigenze e il fabbisogno di quest'ultima.

In particolare nel presente appalto, consisterà nella facoltà di un'altra amministrazione di affidare all'aggiudicatario individuato con la presente procedura il medesimo servizio, ovvero aderire alla presente procedura di gara.

L'adesione postuma si estende anche alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016;

Ai fini dell'applicazione dell'adesione postuma, sono necessarie tutte le condizioni di seguito indicate:

- 1 Autorizzazione da parte del Dirigente del Settore del Comune di Afragola;

61

- 2 Soggetti ammessi sono il Comune di Arzano ed il Comune di Casoria (quali comuni limitrofi aderenti alla stessa Centrale Unica di Committenza);
- 3 L'oggetto è rappresentato esclusivamente dal servizio oggetto della presente procedura esteso anche alle modifiche contrattuali;
- 4 Le specifiche tecniche sono dettate dal CSA della presente procedura;
- 5 Le condizioni economiche sono quelle di cui al contratto della presente procedura;
- 6 Il valore dell'affidamento non può superare il 30 % dell'importo della presente procedura;
- 7 La durata è in ogni caso limitata per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente;
- 8 L'adesione deve avvenire senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla *lex specialis* della presente procedura;

E' vietata l'adesione postuma nel caso in cui la capacità impiantistica dell'aggiudicatario è insufficiente o possa compromettere lo svolgimento del servizio per il Comune di Afragola;

L'aggiudicatario è assoggettato all'adesione postuma.

“L'amministrazione aderente” è comunque obbligata al rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento interno.

I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra “l'amministrazione aderente” e l'aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia responsabilità del Comune di Afragola.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole della eventualità della citata adesione postuma.

ART.36) NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del Piano Prevenzione Corruzione, Codice di comportamento e CC integrativo, che si intendono integralmente riportati e consultabili sul sito www.comune.afragola.na.it, *sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, piano anticorruzione*.

E' fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001.

L'operatore economico assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli effetti dell'Art. 42. (Conflitto di interesse) del D.Lgs n. 50/2016, di seguito riportato:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

61

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

ART.37) PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano a quanto di seguito riportato:

a) Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

b) Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di legge.

61

ART.38) DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Ai sensi del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 G.U. n. 144 del 24/06/2014 in vigore dal 25/06/2014, e ss.mm.ii., D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 e D.P.C.M. n. 193/2014, si riporta in stralcio l'art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) **C.D. WHITE-LIST**: << 1.

All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta."

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.>>.

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di

iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii: "Art. 17. *Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*". L'Operatore economico si impegna al rispetto delle clausole di seguito indicate, ed è escluso dalla gara in caso di violazione del protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Afragola e la Prefettura di Napoli in data 13.09.2007 e ss.mm.ii., di seguito riportato:

- **CLAUSOLA N. 1**

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- **CLAUSOLA N. 2**

di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- **CLAUSOLA N. 3**

di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

61

▪ CLAUSOLA N. 4

di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

▪ CLAUSOLA N. 5

di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

▪ CLAUSOLA N. 6

di essere, altresì, a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.

ART. 39) ALTRE INFORMAZIONI

a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia;

b) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, salvo l'integrazione documentale ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia;

c) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

d) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;

e) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con provvedimento dell'organo competente;

f) si avverte che comporranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

1) la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione ex legge;

2) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine assegnato;

g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all'Ente appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata;

61

h) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Afragola;

i) l'Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto;

j) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo; l'Ente si avvalersi delle facoltà di non procedere all'aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;

k) qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura di Napoli, di cui al Protocollo di Legalità, a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, dovessero emergere informazioni antimafia dal valore interdittivo, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nonché, ad applicare una penale, a titolo di liquidazione del danno, pari al 10% del valore del contratto;

l) l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine da assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in particolare, a consegnare all'ufficio competente tutta la documentazione e le comunicazioni previste nella citata legge. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

m) costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

n) Ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche si comunica quanto segue:

- il contratto con l'affidataria non ha carattere di esclusiva;
- il procedimento amministrativo avrà la durata massima di 270 giorni;

o) di seguito si riportano le informazioni relative alle modalità di ricorso avverso la presente procedura:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Per le controversie derivanti dal contratto è territorialmente competente il Tribunale di Napoli Nord, Piazza Trieste e Trento 81031 Aversa CE, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Per le controversie derivanti dalla procedura di aggiudicazione è competente il TAR della Campania sede di Napoli
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità Nazionale anticorruzione, Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma RM -Tel. 06 36 72 31. Indirizzo Internet (URL): http://www.anticorruzione.it .
Presentazione di ricorso:

61

Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di ammissione ed esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, www.comune.casoria.na.it, in "Amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del codice del processo amministrativo, (primo periodo) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione *di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98 e 129 del d.lgs. n. 50 del 2016*. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, www.comune.casoria.na.it, in "Amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del codice del processo amministrativo, (ultimo periodo) entro sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. I termini decorrono dalla data di pubblicazione, comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 co 5 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.. Per l'impugnazione degli atti di cui all'articolo 120 del cpa, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 29, comma 1 oppure dalla pubblicazione di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42 del cpa.

p) Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio;

q) Si precisa che i modelli allegati costituiscono un semplice ausilio messo a disposizione della Stazione Appaltante, ma che non sono in alcun modo documenti di carattere vincolante per i concorrenti, che potranno decidere di utilizzare gli stessi o altri moduli. **E' preferibile l'utilizzo dei modelli allegati alla presente gara.**

L'utilizzo di modelli diversi da quelli allegati, devono comunque riprodurre l'esatto contenuto dei citati allegati di gara,

61

in quanto quest'ultimi costituiscono parte integrante del bando di gara e riproducono dichiarazioni espressamente previste dal presente Disciplinare. In ogni caso i concorrenti sono tenuti ad adeguare tali documenti alle proprie caratteristiche e dichiarazioni ed eventuali discordanze fra il contenuto del Bando, del Disciplinare e tali allegati, prevalendo i primi, dovranno essere risolte dal concorrente in sede di redazione della documentazione amministrativa e di offerta. Si precisa inoltre che tutte le ulteriori eventuali discordanze fra i documenti di gara dovranno essere risolte a favore delle previsioni del bando di gara e disciplinare di gara.

r) la partecipazione alla presente procedura, equivale per l'operatore economico concorrente, a dichiarazione, - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle ulteriori sanzioni irrogabili dalla Stazione Appaltante e dall'Anac in caso di dichiarazioni false e mendaci - di essere in possesso dei requisiti generali e speciali, sia di partecipazione che di esecuzione, prescritti dalla presente procedura e dalle norme generali e speciali, ai fini della esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 40) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, bando e capitolato speciale d'appalto, si richiama la normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia.

L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l'Amministrazione nominerà uno o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi.

Il Dirigente

Dott.ssa Iroso Alessandra